



## **La responsabilità del redattore del bilancio nell'applicazione delle norme speciali temporanee introdotte dalla decretazione di emergenza**

Luca Provaroni

Roma, 10 novembre 2020



## Disposizioni temporanee in materia di riduzione del capitale

### **Art. 6 - Decreto Legge n. 23, 8 Aprile 2020**

«A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino alla data del 31 dicembre 2020 per le fattispecie verificatesi nel corso degli esercizi chiusi entro la predetta data non si applicano gli articoli 2446, commi secondo e terzo, 2447, 2482-bis, commi quarto, quinto e sesto, e 2482-ter del codice civile. Per lo stesso periodo non opera la causa di scioglimento della società per riduzione o perdita del capitale sociale di cui agli articoli 2484, primo comma, numero 4), e 2545-duodecies del codice civile.»

### Art. 2484, comma 1, nr. 4 c.c.

«Le società (...) si sciolgono (...) per la riduzione del capitale al di sotto del minimo legale (...)»

### Art. 2545 duodecies c.c.

«Le società cooperativa (...) si scioglie (...) per la perdita del capitale sociale (...)»



## Disposizioni temporanee in materia di riduzione del capitale

### **Art. 6 - Decreto Legge n. 23, 8 Aprile 2020**

«A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino alla data del 31 dicembre 2020 per le fattispecie verificatesi nel corso degli esercizi chiusi entro la predetta data non si applicano gli articoli 2446, commi secondo e terzo, 2447, 2482-bis, commi quarto, quinto e sesto, e 2482-ter del codice civile. Per lo stesso periodo non opera la causa di scioglimento della società per riduzione o perdita del capitale sociale di cui agli articoli 2484, primo comma, numero 4), e 2545-duodecies del codice civile.»

La norma sospende la causa di  
scioglimento di cui agli articoli  
2484, comma 1, n. 4) e 2545  
duodecies c.c.



**La sterilizzazione delle norme sul capitale ha come obiettivo, in buona sostanza, di evitare l'apertura della procedura liquidatoria, nel presupposto che lo squilibrio abbia carattere di temporaneità e che lo stesso possa rientrare superata la fase emergenziale.**

Ciò è avvenuto ed avviene:

- in assenza di tutele di tipo pubblicistico, come accade in ipotesi di ricorso ex art. 182 sexies l.f. (ove la finalità dello strumento è la medesima, ma con presidi tesi a tutelare, tra gli altri, i creditori sociali),
- ribaltando, in ultima istanza, sui creditori sociali i rischi legati alla continuazione dell'attività aziendale.



## Art. 2486 c.c.

**L'art. 6 del Decreto Legge n.  
23/2020 non prevede, tuttavia,  
la disapplicazione dell'art.  
2486 c.c.**

«Al verificarsi di una causa di scioglimento e fino al momento della consegna di cui all'articolo 2487-bis, **gli amministratori conservano il potere di gestire la società, ai soli fini della conservazione dell'integrità e del valore del patrimonio sociale.**

**Gli amministratori sono personalmente e solidalmente responsabili dei danni arrecati alla società, ai soci, ai creditori sociali ed ai terzi, per atti od omissioni compiuti in violazione del precedente comma»**



**La disapplicazione  
dell'art. 2486 c.c. opera,  
quindi, in via  
automatica, per effetto  
della temporanea  
sospensione dell'art. 2484  
c.c., pur in assenza di  
specifica disposizione  
normativa?**

### **Relazione al Decreto Liquidità su art. 2486 c.c.**

La Relazione precisa che la sospensione della regola ex art. 2484 c.c. mira ad evitare che la perdita del capitale dovuta alla crisi Covid19 esponga gli amministratori alla eventuale responsabilità «per gestione non conservativa ai sensi dell'articolo 2486 del codice civile».

### **l'art. 182-sexies c.c. (confronto sistemico)**

Condiziona il venir meno della responsabilità ex art. 2486 c.c. ad una forma di controllo di carattere pubblicitario (non prevista dal Decreto Liquidità) conseguente al deposito della domanda per l'ammissione al concordato preventivo, ovvero della domanda per l'omologazione dell'accordo di ristrutturazione ex art. 182-bis l.f..



## Occorre valutare i seguenti aspetti:

- **la perdita del capitale rappresenta, comunque, un indicatore di crisi**, rispetto al quale gli amministratori non possono prescindere dal ricorrere a criteri maggiormente conservativi per la gestione dell'impresa;
- **gli obblighi degli amministratori di conservazione dell'integrità del patrimonio sociale non si collegano, esclusivamente, alle condizioni patrimoniali della società (riduzione del capitale al di sotto del minimo legale), ma anche alla situazione finanziaria della medesima.**





**Permangono – dunque – gli obblighi ex art. 2086, comma 2, c.c., non derogati dal decreto liquidità, in base al quale:**

*l'imprenditore, che operi in forma societaria o collettiva «ha il dovere di istituire un assetto organizzativo, amministrativo e contabile adeguato alla natura e alle dimensioni dell'impresa, anche in funzione della rilevazione tempestiva della crisi dell'impresa e della perdita della continuità aziendale, nonché di attivarsi senza indugio per l'adozione e l'attuazione di uno degli strumenti previsti dall'ordinamento per il superamento della crisi e il recupero della continuità aziendale».*



## **Sussistono, inoltre, le seguenti norme, non derogate dal decreto liquidità:**

- **art. 2394 c.c.** – (...) *gli amministratori rispondono verso i creditori sociali per l'inosservanza degli obblighi inerenti alla conservazione dell'integrità del patrimonio sociale (...)*
- **combinato disposto artt. 217, comma 1, nn. 3 e 4, e 224 l.f.**, che regolano il reato di bancarotta semplice, sanzionando l'imprenditore che *abbia aggravato il proprio dissesto, astenendosi dal richiedere la dichiarazione di fallimento o con altra colpa grave.*





## CIRCOLARE ASSONIME n. 16 del 28 luglio 2020

- *“Questa norma esaurisce i suoi effetti nel contesto contabile e non riguarda invece gli effetti di natura sostanziale che la continuità aziendale assume in altri contesti regolatori. Intendiamo in particolare far riferimento alla centralità che il parametro della continuità aziendale ha assunto quale principio generale di corretta gestione dell’impresa collettiva che obbliga gli amministratori a monitorare tale situazione e ad attivarsi senza indugio per adottare e attuare gli strumenti previsti per il recupero della continuità aziendale. **Ciò porta a ritenere che gli amministratori saranno comunque tenuti ad effettuare, nel corso della loro attività una valutazione concreta sulla sussistenza del presupposto della continuità aziendale, al fine di attivarsi per adottare strumenti giuridici volti al recupero della continuità aziendale**”.*



*Grazie per l'attenzione*

